

SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

Il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 (pubblicato in G.U. del 3 febbraio 2012, n. 28) reca il *“regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese”* in materia di scarichi di acque reflue, di inquinamento acustico e di sportello unico per le attività produttive.

Tale provvedimento costituisce attuazione di quanto previsto dall'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge n. 78/2010 (*“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”*), ove si è disposto di autorizzare il Governo ad adottare uno o più regolamenti per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, sentiti i Ministri interessati e le associazioni imprenditoriali, volti a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese, in base ad una serie di principi e criteri direttivi, tra i quali ricordiamo:

- la proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti;
- l'eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ovvero di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione alla dimensione dell'impresa ovvero alle attività esercitate.

Ambito di applicazione del D.P.R. n. 227/2011.

È importante sottolineare che le disposizioni dettate dal D.P.R. n. 227/2011 in commento **si applicano solo alla categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese**, come precisato all'art. 1 del decreto medesimo ove appunto si stabilisce che: *“Il presente regolamento si applica alle categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive in data 18 aprile 2005. Le imprese attestano l'appartenenza a tali categorie mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”*.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori -
a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Pertanto le semplificazioni dettate da tale decreto non possono essere estese ad altre categorie, se non attraverso un ulteriore intervento legislativo di carattere nazionale. Non riteniamo, invece, che possa essere sufficiente un intervento in questo senso posto in essere attraverso lo strumento della normativa regionale o dei regolamenti locali, poiché la previsione di limitare le semplificazioni degli adempimenti amministrativi alle piccole e medie imprese è espressamente posta dall'49, comma 4-quater, del decreto legge n. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010) che - come abbiamo sopra visto - si pone come "fonte normativa" per la legittimità dell'adozione da parte, peraltro, esclusivamente del Governo di uno o più regolamenti, appunto, per tale semplificazione normativa al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese.

Le novità in materia di scarichi di acque reflue.

Gli articoli 2 e 3 del D.P.R. in oggetto recano delle innovazioni per quanto concerne, rispettivamente, i **critéri di assimilazione alle acque reflue domestiche** ed il **rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali**.

Per le piccole e medie imprese, dunque, **cambiano i criteri di assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche**. Infatti l'art. 2 cit. dispone che:

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101 e dall'allegato 5 alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono assimilate alle acque reflue domestiche:

a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1 dell'allegato A;

b) le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;

c) le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell'allegato A, con le limitazioni indicate nella stessa tabella.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in assenza di disciplina regionale si applicano i criteri di assimilazione di cui al comma 1.

Nella tabella 1 dell'Allegato A al D.P.R. n. 227/2011 vengono fissati i parametri per soddisfare questi nuovi criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche. Nella tabella 2 del medesimo Allegato A vengono, invece, elencate le attività che generano acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche oggetto della specifica disciplina (si vedano le citate tabelle riportate in calce al presente intervento).

Relativamente, invece, **al rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali**, l'art. 3 prevede un procedimento basato sull'invio - almeno 6 mesi della scadenza dell'autorizzazione allo scarico - di un'istanza corredata da una dichiarazione sostitutiva, con

la quale si attesti che sono rimaste immutate, rispetto ai presupposti della autorizzazione già concessa:

- a) le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione o se, non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza;
- b) le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacità di produzione;
- c) le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità;
- d) gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche;
- e) la localizzazione dello scarico.

Tale modalità semplificata di rinnovo dell'autorizzazione non si applica, tuttavia, per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 152/2006.

Valentina Vattani

Pubblicato il 5 marzo 2012

IN CALCE SI RIPORTANO LE TABELLE 1 E 2 DELL'ALLEGATO A D.P.R. 227/2011

Allegato A - Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche

Tabella 1

	Parametro/sostanza	Unità di misura	Valore limite di emissione
1	Portata	mc/giorno	≤15
2	pH		5,5-9,5
3	Temperatura	C°	≤ 30
4	Colore		Non percettibile con diluizione 1 : 40
5	Materiali grossolani		Assenti
6	Solidi Sospesi Totali	mg/l	≤ 700
7	BOD5 (come ossigeno)	mg/l	≤ 300
8	COD (come ossigeno)	mg/l	≤700
9	Rapporto COD / BOD5		≤ 2,2
10	Fosforo totale (come P)	mg/l	≤ 30
11	Azoto ammoniacale (come NH4)	mg/l	≤ 50
12	Azoto nitroso (come N)	mg/l	≤ 0,6
13	Azoto nitrico (come N)	mg/l	≤ 30
14	Grassi e oli animali/vegetali	mg/l	≤ 40
15	Tensioattivi	mg/l	≤20

Per i restanti parametri o sostanze, qualora siano presenti, valgono i valori limite previsti alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto 4 aprile 2006, n. 152 per le emissioni in acque superficiali

Tabella 2

Attività che generano acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche

	ATTIVITÀ
1	Attività alberghiera, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismi, campeggi, locande e simili
2	Attività ristorazione (anche self-service), mense, trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina
3	Attività ricreativa
4	Attività turistica non ricettiva
5	Attività sportiva
6	Attività culturale
7	Servizi di intermediazione monetaria, finanziaria, e immobiliare
8	Attività informatica

9	Laboratori di parrucchiera barbiere e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 m3 al momento di massima attività
10	Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno
11	Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari, bevande e tabacco o altro commercio al dettaglio
12	Laboratori artigianali per la produzione di dolci, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari freschi, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività.
13	Grandi magazzini, solamente se avviene la vendita di beni con esclusione di lavorazione di carni, pesce o di pasticceria, attività di lavanderia e in assenza di grandi aree di parcheggio
14	Bar, caffè, gelaterie (anche con intrattenimento spettacolo), enoteche/bottiglierie con somministrazione
15	Asili nido, istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado, istruzione universitaria
16	Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili
17	Stabilimenti balneari-(marittimi, lacuali e fluviali).
18	Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l'igiene della persona
19	Piscine - Stabilimenti idropinici ed idrotermali, escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate.
20	Vendita al minuto di generi di cura della persona
21	Palestre
22	Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 m3/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno.
23	Ambulatori medici studi veterinari o simili, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca
24	Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
25	Conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi alla agricoltura svolti per conto terzi esclusa trasformazione.
26	Macellerie sprovviste del reparto di macellazione
27	Agenzie di viaggio
28	Call center
29	Attività di intermediazione assicurativa
30	Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, orologeria
31	Riparazione di beni di consumo
32	Ottici
33	Studi audio video registrazioni
34	Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
35	Liuteria.